SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Elenco delle ditte produttrici di mangimi, contenenti integratori ed integratori medicati, a scopo di vendita, per conto terzi, comunque, per la distribuzione per il consumo, aggiornato al 28 aprile 1994.

Elenco delle ditte produttrici di mangimi per esclusivo consumo aziendale contenenti integratori ed integratori medicati, aggiornato al 28 aprile 1994.

94A5018-94A5019

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1994, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Conversione in legge

1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1994, n. 230.

Art. 2.

Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola

1. Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 è aggiunta in fine la seguente lettera:

«*e-bis)* a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica».

Art. 3.

Interventi urgenti per la città di Napoli

1. Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.

2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

3. A fronte delle somme erogate il prefetto provvederà alla presentazione dei rendiconti con le modalità previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione Campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica

1. Fermo restando quanto dispone l'articolo 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovrà tenere conto delle

motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.

3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente già erogate a loro favore.

4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ONOFRIO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994, N. 370.

All'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale».

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 38.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 428):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro della pubblica istruzione (D'ONOFRIO) il 20 giugno 1994.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 20 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1994.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 giugno e il 6 luglio 1994

Relazione scritta annunciata il 12 luglio 1994 (atto n. 428/A - relatore sen. VEVANTE SCIOLETTI).

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 916):

Assegnato alle commissioni riunite VII (Istruzione) e XI (Lavoro), in sede referente, il 13 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V, VI, e VIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 luglio 1994.

Esaminato dalle commissioni riunite VII e XI il 21 e il 26 luglio 1994.

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994

94G0529

LEGGE 8 agosto 1994, n. **497**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARONI, *Ministro dell'interno*
POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1994, N. 377.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale».

All'articolo 1, al comma 1, tra le parole: «Per» e «fronteggiare» *sono inserite le seguenti:* «prevenire e».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente.

«Art. 1-*bis*. — *1.* Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a cedere a titolo gratuito al Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

All'articolo 3, al comma 1, primo periodo, le parole: «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «centottanta giorni».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 41

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 430).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dai Ministri dell'interno (MARONI) e delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE) il 20 giugno 1994.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 20 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1994.

Esaminato dalla 13ª commissione il 29 giugno e il 6 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n 917):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 13 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, V, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 luglio 1994.

Esaminato dalla VIII commissione il 20 e il 21 luglio 1994

Esaminato in aula il 1° agosto 1994 e approvato il 2 agosto 1994

94G0530

LEGGE 8 agosto 1994, n. 498.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1994, N. 378

All'articolo 1:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

"La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari" ».

All'articolo 2:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

"L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità" »;

al comma 2, è soppresso il secondo capoverso;

al comma 4, nel secondo capoverso, le parole: « oltre sei miglia di distanza dalla costa » *sono sostituite dalle seguenti:* « senza alcun limite »; *e le parole:* « oltre le sei miglia dalla costa » *sono sostituite dalle seguenti:* « senza alcun limite »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I commi terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:

"Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi e attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25 ". »;

al comma 5, nel primo capoverso, le parole: « a chi ha superato il cinquantesimo anno di età » *sono sostituite dalle seguenti:* « a chi ha superato il sessantesimo anno di età »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente e determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. – *(Disposizioni per la navigazione in acque interne).* — 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « sostituito dall'articolo 2 » *sino a:* « legge 12 luglio 1991, n. 202 » *sono sostituite dalle seguenti:* « e successive modificazioni ed integrazioni »; *è sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, e sostituito dai seguenti:

"2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi:

a) fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro	L.	400
b) per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo	»	800
c) per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzo e fino a dodici metri	»	1.500

d) per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri L. 4.000

e) per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri » 6.000

f) per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri » 8.000

2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995" »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 »;

al comma 4, le parole: « dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa »;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-*bis.* I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la dizione "riaccertamento potenza". Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova

certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-*ter* dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

10-*ter*. I commi 2-*quater* e 2-*quinquies* dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1995 ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 43. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 19 settembre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 431):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (FIORI) il 20 giugno 1994.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 giugno 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1994

Esaminato dalla 8ª commissione il 30 giugno, il 6, il 13 e il 21 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 1994.

Camera dei deputati (atto n 1028)

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 luglio 1994

Esaminato dalla IX commissione il 27 luglio 1994

Esaminato in aula e approvato il 2 agosto 1994

94G0531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1994, n. 499.

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, concernenti la trasformazione di pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione agli uffici del registro di poteri di accertamento delle violazioni e di irrogazione di soprattasse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dal comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sia emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute, concernenti la trasformazione delle pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione, agli uffici del registro, di poteri di accertamento delle violazioni e di irrogazione di soprattasse;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adóttata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le violazioni alle norme relative ai tributi non elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e per i quali nòn è ammesso ricorso alle commissioni tributarie, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali, sono contestate, ove possibile, immediatamente all'interessato, mediante redazione di processo verbale di constatazione contenente anche le dichiarazioni dell'interessato.

2. L'organo che ha constatato la violazione trasmette l'originale del processo verbale all'ufficio del registro competente per territorio ai fini dell'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse.

3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse sono effettuati dall'ufficio competente per l'imposta di bollo qualora nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale l'ufficio del registro sia a rami divisi.

4. L'ufficio del registro annota il processo verbale di constatazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nel registro partitario mod. 7 in dotazione.

Art. 2.

1. L'ufficio del registro redige l'atto di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle soprattasse e lo notifica, unitamente al processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'atto di accertamento di cui al comma 1, annotato in partenza nel registro partitario mod. 7, contiene le modalità per la definizione della controversia e l'avvertenza che, in mancanza, si procederà alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3. L'ufficio del registro è autorizzato ad anticipare le spese relative alla notificazione, mediante iscrizione delle stesse sullo speciale campione mod. 40, secondo le modalità ed i termini previsti dal decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1988, recante istruzioni di contabilità per l'amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari e i relativi modelli.

Art. 3.

1. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi della sorpattassa da effettuarsi presso l'ufficio del registro emittente, nel termine di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, in contanti o con titoli di credito bancari e postali a copertura garantita.

2. All'atto della definizione della controversia l'ufficio del registro rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento.

Art. 4.

1. In mancanza della definizione della controversia, l'ufficio del registro, previa iscrizione del relativo carico nei campioni e registri partitari in uso, provvede a formare il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1990, come modificato dai decreti del Ministro delle finanze 11 maggio 1990 e 10 gennaio 1991, pubblicati, rispettivamente,nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1990 e n. 17 del 21 gennaio 1991, concernente istruzioni per la redazione, la trsmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali ed altre entrate.

Art. 5.

1. Il ricorso avverso l'iscrizione a ruolo, da prodursi in bollo, va inviato al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate territorialmente competente, a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

2. Copia del ricorso, in carta semplice, va inviata, a pena di decadenza, all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione competenti, con le medesime modalità e nello stesso termine previsto per la presentazione del ricorso, dall'art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Art. 6.

1. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento della copia del ricorso di cui all'art. 5, provvede all'inoltro delle proprie deduzioni al direttore regionale delle entrate o al direttore delle entrate.

2. La decisione del ricorso è notificata al ricorrente entro trenta giorni dalla relativa adozione e comunicata all'uffico del registro, e al concessionario della riscossione.

Art. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio 10

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 408/1990 si veda in nota alle premesse.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni dell'impresa e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione, di delega al Governo per la revisione del trattamento tributario delle famiglie e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), è il seguente:

«Art. 16. — 1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate, *con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali*. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, *non* sospende l'esecutività del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza è definitiva. *Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati, la decisione dell'intendete di finanza è definitiva*.

4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, a sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario):

«Art. 1. — Le commissioni tributarie di cui al R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, sono riordinate in commissioni tributarie di primo grado, commissioni tributarie di secondo grado, commissione tributaria centrale.

Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di:

a) imposta sul reddito delle persone fisiche,

b) imposta sul reddito delle persone giuridiche,

c) imposta locale sui redditi,

d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del D.P R 26 ottobre 1972, n 633, nonché il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella *A* allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli,

e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili,

f) imposta di registro;

g) imposta sulle successioni e donazioni,

h) imposte ipotecarie,

i) imposta sulle assicurazioni.

Appartengono, altresì, alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estenzione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale».

Nota all'art. 2

— Il testo vigente dell'art. 67 del D P R. n 43/1988 (Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici) è il seguente.

«Art. 67. — 1 Concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione è demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalità relativi ai predetti tributi

2 La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità.

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del D P R 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.

3 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»

Nota agli articoli 3 e 5

— Per il testo dell'art 16 della legge n 408/1990 si veda in nota alle premesse

94G0541

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1994.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 29 luglio 1988 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Riconosciuta l'opportunità di assentire alla RAI per un periodo di venti anni la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Viste le note del 25 gennaio e 28 gennaio 1994, con le quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha richiesto il prescritto parere alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

Considerato che il suddetto parere non è stato espresso nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA:

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull'intero territorio nazionale.

Art. 2.

1. È approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1994
Registro n 3 Poste, foglio n. 234

CONVENZIONE

Tra il Ministero delle poste e delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

PREMESSO

che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p a., per la concessione del servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 387, viene a scadere il 31 luglio 1994,

che l'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n 206, così come modificato dall'art 1, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141, prevede che entro il 31 marzo 1994 sia stipulata una convenzione tra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,

che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di anni venti ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n 141;

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — in persona del dott Lorenzo Sansalone facente funzioni di segretario generale del Ministero P.T. — e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., con sede in Roma, legalmente rappresentata dal presidente prof. Claudio Demattè all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 2 febbraio 1994 — che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata «RAI» o «società concessionaria» — si conviene e si stipula quanto appresso.

Art 1.

Oggetto della concessione

1. È concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi con qualsiasi mezzo tecnico sull'intero territorio nazionale, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, della legge 6 agosto 1990, n. 223, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La società concessionaria è tenuta a diffondere i programmi di cui al precedente comma alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli ed in conformità alle indicazioni contenute nel contratto di servizio di cui al successivo art. 3.

3. L'informazione ed i programmi della RAI devono rigorosamente ispirarsi ai principi di imparzialità, obiettività e completezza propri del servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della vita democratica

4. La concessione comprende

a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione di programmi sonori e televisivi ed i connessi collegamenti di tipo fisso necessari per la produzione e la distribuzione,

b) la trasmissione di programmi mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a norma dell'art 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, delle altre disposizioni di legge in materia radiotelevisiva e dell'autonomia decisionale della RAI.

5. La società concessionaria può, previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, avvalersi, per attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, di società da essa controllate

Art. 2.

Fonti legislative e regolamentari

1. La RAI deve esercitare i servizi in concessione alle condizioni previste dalla presente convenzione e del contratto di servizio, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di diffusione e di telecomunicazioni, nonché delle direttive comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.

Art. 3.

Contratto di servizio

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita per la presente convenzione.

2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, ed individua i criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei limiti dell'inflazione programmata, nonché le modalità di trasferimento delle quote spettanti alla società concessionaria I criteri di adeguamento sono correlati a parametri di produttività, ad obiettivi di qualità del servizio, nonché ad ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale Entro il mese di ottobre il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto stabilisce i canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie Il contratto di servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari privati in ambito locale.

3. Il contratto di servizio relativo al triennio 1994-1996, deve essere stipulato entro il 30 giugno 1994. Per la stipulazione dei contratti di servizio successivi le parti provvederanno ad avviare le trattative entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza di quello vigente. Ove l'accordo

non dovesse essere raggiunto entro tale data, l'adeguamento dei canoni di abbonamento sarà provvisoriamente determinato nella misura del cinquanta per cento del tasso d'inflazione programmato, fatti salvi i conguagli conseguenti al definitivo aggiornamento contenuto nel contratto di servizio

Art 4.

Canoni di abbonamento e di concessione

1 Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi, sono fissati secondo le misure indicate nella allegata tabella richiamata dall'art 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 141

2 Per l'anno 1994 il canone di concessione è fissato nella misura indicata all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n 141

Art 5

Attività consentite alla concessionaria

1 Alla società è consentito svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali ed editoriali (nei limiti di cui all'art 1, comma 13, della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n 223, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n 287), connesse in genere alla diffusione di suoni, immagini e dati, nonché altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale

2 Le attività di cui ai precedenti commi non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione

3 La società non può assumere altre attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro.

4. Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone

Art. 6.

Sede legale e struttura organizzativa della società concessionaria

1 La sede legale della RAI è stabilita nel comune di Roma e non potrà essere trasferita in altro comune senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero del tesoro

2 La concessionaria determina la propria struttura organizzativa e produttiva secondo principi di economicità e di efficienza, in relazione agli obiettivi indicati nella presente convenzione e nel contratto di servizio.

Art 7.

Capitale sociale

1. Il capitale della società concessionaria deve essere adeguato alla entità degli impianti da gestire e deve essere tempestivamente aumentato in funzione del potenziamento e sviluppo dei medesimi.

2. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può chiedere, in ogni momento, la verifica in ordine all'osservanza delle disposizioni di cui al precedente comma

Art 8

Esercizio del servizio radiotelevisivo

1 Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione è esercitato, con modalità idonee ad assicurare la più ampia diffusione sul territorio nazionale, e ove consentito verso l'estero, mediante:

a) tre reti radiofoniche, per la diffusione di altrettanti programmi, con le quali è consentita anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale per non più di un quinto del tempo di trasmissione giornaliera;

b) tre reti televisive per la diffusione di altrettanti programmi, una di tali reti deve essere idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale Trasmissioni di programmi in ambito regionale, subregionale ed interregionale possono essere effettuate anche sulle altre due reti senza modificarne la struttura ed utilizzando le frequenze già assegnate e nei limiti previsti dall'art 29 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n 255,

c) idonei mezzi di collegamento per la produzione e la distribuzione.

2 La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a:

una media annua di quarantacinque ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera *a)*,

una media annua di ventiquattro ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera *b)*.

3. Ciascuna delle anzidette durate sarà calcolata considerando tutti i programmi irradiati, qualunque sia la natura, il contenuto e la provenienza

4. La concessionaria è tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che saranno richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art 9 della legge 6 agosto 1990, n 223

5 La concessionaria è tenuta a garantire sulle autostrade italiane adeguate informazioni sulla viabilità mediante appositi notiziari nel corso di programmi ripetuti dalle reti nazionali Detti programmi, senza messaggi pubblicitari, sono trasmessi sul tracciato autostradale e zone limitrofe

6. La concessionaria è tenuta ad impiegare e sviluppare sistemi atti a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con handicap sensoriali, ai sensi dell'art 25, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n 104 A tal fine nel contratto di servizio di cui all'art 3 sono disciplinate le modalità di attuazione e sviluppo di un piano di intervento all'uopo predisposto dalla concessionaria

Art 9

Utilizzazioni particolari degli impianti

1 La RAI ha la facoltà di utilizzare gli impianti tecnici, purché non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi dall'estero e per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi informandone, con relazioni periodiche, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni L'utilizzazione degli impianti tecnici della RAI è consentita previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che stabilirà le relative condizioni, sentita la concessionaria, per.

a) l'organizzazione e la effettuazione di conferenze radiotelevisive,

b) l'organizzazione e la realizzazione di programmi televisivi a circuito chiuso,

c) il transito di programmi radiofonici, televisivi e di altri segnali generati da terzi, nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti,

d) ogni altra attività che corrisponda ai fini aziendali e consenta il massimo rendimento degli impianti e dell'organizzazione

Art. 10.

Pubblicità

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica, fermo il divieto di pubblicità locale, non può eccedere il 4% dell'orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora; un eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2% nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva

Art. 11

Tutela dei minori

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si impegna a realizzare su ogni rete linee di programmazione per i minori che tengano conto dell'esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, avvalendosi all'uopo anche di esperti particolarmente qualificati. Nel contratto di servizio saranno definiti i criteri da seguire nella programmazione. Saranno altresì definiti i criteri di scelta nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei messaggi pubblicitari.

Art. 12.

Attività di ricerca e di sperimentazione

1. La concessionaria è tenuta a destinare adeguate risorse, correlate all'entità degli investimenti, per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva e dati associati, tenendo anche conto delle potenzialità del mercato nazionale ed internazionale.

2. La concessionaria si impegna a sottoporre al Ministero, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di massima e i piani particolareggiati delle nuove sperimentazioni.

3. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può stipulare apposite convenzioni, sia con il Ministero delle poste e delle telecomunciazioni, sia con altri soggetti di riconosciuta competenza tecnica, per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche relative al proprio settore di attività. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva di coordinare ed indirizzare tali iniziative.

4. La RAI informa periodicamente il Ministero dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nella attività di ricerca.

Art. 13.

Assegnazione di frequenze

1. Sino alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora, l'attribuzione di frequenze alla concessionaria è disposta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in sede di approvazione di piani esecutivi.

2. La concessionaria, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti relativi all'utilizzo delle frequenze e alla loro pianificazione, secondo modalità da stabilirsi nel contratto di servizio.

Art. 14.

Realizzazione degli impianti

1. La RAI ha l'obbligo di assicurare che gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. La RAI potrà utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi dei gestori di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio pubblico radiotelevisivo, alle condizioni concordate con i gestori dei servizi stessi.

3. Per gli sviluppi a più lungo termine può essere prevista la realizzazione di impianti comuni tra la RAI e gli altri gestori di telecomunicazioni.

4. Le modalità d'uso degli impianti di cui al comma 3 dovranno essere conformi ai piani tecnici predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati ed approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

5. I canoni relativi all'utilizzazione degli impianti saranno stabiliti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero del tesoro, in rapporto al costo degli impianti stessi.

Art. 15

Attrezzature tecniche accessorie

1. Il complesso di immobili e di impianti destinati allo svolgimento del servizio sarà dotato delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al proprio funzionamento, nonché di collegamenti telefonici e dati di servizio.

Art. 16.

Controlli e collaudi

1. La società concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti al personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 17.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dalle altre norme vigenti è effettuata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e, per quanto di propria competenza, dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione della concessionaria, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità, sono effettuate dal Ministero del tesoro d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

3. La società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

Art. 18.

Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio di esercizio

1. Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce e dovrà essere comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione.

2. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quello del tesoro entro trenta giorni dalla avvenuta delibera.

3. Le predette amministrazioni hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere trasmesso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed a quello del tesoro entro trenta giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società concessionaria.

5. È in facoltà delle predette amministrazioni richiedere entro l'esercizio successivo, tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente convenzione ed alle altre norme in vigore.

6. La società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

7. La RAI deve comunicare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria i dati, le notizie e i documenti richiesti ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129.

Art. 19.

Prestazioni aggiuntive

1. Le prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 19, lettere *b)* e *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità, sono regolate con le apposite convenzioni aggiuntive previste dall'art. 20 della stessa legge, da rinnovare con l'entrata in vigore della presente convenzione e da rinegoziare alla scadenza dei contratti di servizio triennali.

Art. 20.

Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la società concessionaria è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 1 miliardo in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla società concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

3. In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 della presente convenzione.

4. Qualora il ritardo superi un anno il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 23.

5. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della società concessionaria.

6. Il Ministero del tesoro ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la società concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

Art. 21.

Riscatto

1. Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 22.

Penalità

1. In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta allo Stato a norma della presente convenzione, la società concessionaria sarà gravata di una penale non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti maggiorato del 2,50%. Ove il ritardo superi un mese, l'anzidetta percentuale del 2,50% è elevata al 5% in ragione d'anno.

2. Qualora il ritardo superi l'anno, alla società concessionaria viene applicata la sanzione prevista nel successivo art. 23.

3. Per tutti gli altri inadempimenti agli obblighi della presente convenzione che non comportino una sanzione più grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo la debita contestazione alla società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di dieci milioni di lire ad un massimo di cento milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata.

4. La suddetta penalità non esonera la società concessionaria da una eventuale responsabilità verso terzi.

5. Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società concessionaria, che deve essere reintegrato ai sensi dell'art. 20 della presente convenzione.

6. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla società concessionaria, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non darà luogo alle penalità previste nel presente articolo.

Art. 23.

Decadenza

1. In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza dalla concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. In caso di decadenza il Ministero del tesoro ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale; il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione ed assumere in gestione diretta il relativo servizio e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra società, secondo la disciplina di cui alla legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 24.

Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie, che sorgano in sede di applicazione della presente convenzione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dal Ministero del tesoro, due dalla società concessionaria ed uno con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

Art. 25.

Durata della convenzione

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva ed avrà la durata di anni venti.

Art. 26.

Aggiornamento e revisione della convenzione

1. A richiesta di una della parti, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria, decorso un anno dalla entrata in vigore della presente convenzione e, successivamente, con cadenza biennale, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibio delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

2. Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata, insieme con il contratto di servizio.

Roma, 15 marzo 1994

p. RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
Il presidente: DEMATTÈ

p. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SANSALONE

TABELLA

1) CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	142.270	8.000	5.310	156.000

2.1) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

Categorie	Canone base		Canone supplementare (dovuto per ogni stanza o locale escluso il primo)	
	Radio	Televisione	Radio	Televisione
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso	33.700	427.000	7.500	72.700
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affitta camere, esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico	26.200	329.000	7.500	72.700
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni, sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421	22.500	213.000	3.750	36.400

2.2) CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI

(Escluse tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)

CATEGORIE	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra	427.000	427.000	960	6% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

CATEGORIE	CANONE BASE TELEVISIONE			CANONE SUPPLEMENTARE	
	Fuori della sala di proiezione e spettacolo	Nella sala di proiezione e spettacolo	Magg. per posto	Per uso di schermo gigante o apparati assimilati nella sala di proiezione e spettacolo	Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi TV
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria	427.000	427.000	720	5% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria	427.000	427.000	480	4% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria	427.000	427.000	240	3% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria; teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)	329.000	329.000	120	2% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore	10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore

3) CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI

3.1) *Con potenza non superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	2.700	1.065	32.400

3.2) *Con potenza superiore a 26 CV:*

Canone	Sovrapprezzo	Tassa di concessione governativa	IVA	Totale
420	28.215	30.000	1.065	59.700

4) Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive su autovetture ed autoscafi, gli importi sono quelli indicati al precedente punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

94A5354

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1994.

Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 10, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 504/1992 nella parte in cui dispone che devono essere determinate le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta;

Visto l'art. 11, comma 5, del ripetuto decreto legislativo n. 504/1992 per effetto del quale occorre stabilire termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del successivo 14 ottobre, con il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafi dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze in data 15 febbraio 1994, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 dello stesso giorno, per effetto del quale occorre stabilire i termini e le modalità di trasmissione, da parte dei comuni, al Ministero delle finanze dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;

Tenuto presente che, in attuazione del detto decreto dell'11 ottobre 1993, è stato costituito il Consorzio tra l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, denominato «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del successivo 27 giugno, attuativo dell'art. 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63;

Sentita l'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze trasmette ai comuni i dati delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati, relativi alla situazione al primo gennaio 1993 ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI), presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Gli stessi dati sono trasmessi, a cura del predetto Centro, al «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale» citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Per ogni soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 1 sono forniti il codice fiscale, i dati anagrafici e di residenza, i dati descrittivi dei terreni e dei fabbricati ubicati nel territorio del comune e le relative quote di possesso, così come rilevati dalle dichiarazioni ICI.

Art. 3.

1. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni i dati sono forniti su dischetti magnetici. Per i comuni collegati con il Ministero delle finanze la fornitura dei predetti dati può essere effettuata anche in via telematica.

2. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono descritte nell'allegato 1. Unitamente ai dischetti magnetici è fornito un prodotto software per la stampa e la visualizzazione dei dati.

3. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, possono richiedere, in deroga a quanto previsto nel comma 1, l'invio del nastro magnetico a cartuccia in luogo del dischetto magnetico, o viceversa; è possibile inoltre richiedere l'invio dei dati su nastri magnetici a bobina. In sostituzione del dischetto magnetico può essere richiesto, entro il predetto termine, l'invio dei dati su supporto cartaceo. Le richieste vanno indirizzate al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo - Divisione XVII - Via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma.

4. Il contenuto informativo dei supporti magnetici è descritto nelle istruzioni allegate alla fornitura.

Art. 4.

1. Le forniture dei dati di cui all'art. 1 sono effettuate con invii successivi a partire dal mese di novembre 1994 e con priorità per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. I supporti sono inviati ai sindaci dei comuni a cura del Centro informativo del Dipartimento delle entrate.

Art. 5.

1. I comuni devono fornire al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ICI riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1993 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1993, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni devono trasmettere, a mezzo plico postale raccomandato, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni di cui al comma 1, al seguente indirizzo: «Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale - Via Riccardo Gicante n. 20 - 00143 Roma». La trasmissione deve essere effettuata nel mese di novembre 1994 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni trimestre successivo al predetto mese. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.

3. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e all'indirizzo di cui al comma 2, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 3. In tal caso il comue deve conservare le copie per l'elaborazione meccanografica per il periodo di tempo in cui è possibile l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'ICI dovuta per l'anno 1993.

4. Per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 2, deve provvedere a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.

Art. 6.

1. Il Consorzio ANCI/CNC deve provedere:

a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'articolo 5, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3;

b) a trasmettere, su supporto megnetico, al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni e dai supporti magnetici predisposti dai comuni;

c) a trasmettere ai comuni, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 e secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 1, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.

2. Le forniture di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 devono avvenire entro quattro mesi dalla ricezione delle copie per l'elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.

Art. 7.

1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici trasmessi dal Consorzio, ANCI/CNC controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 3.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 il Centro informativo del Dipartimento delle entrate ne richiede la sostituzione. Il Consorzio ANCI/CNC, ovvero i comuni che hanno fornito i dati su supporti magnetici, devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non rispondenti.

Art. 8.

1. I costi relativi alle operazioni che, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC, sono a carico del Consorzio stesso.

Art. 9.

1. I dati di cui al presente decreto sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e dai comuni per le attività di liquidazione ed accertamento dell'ICI. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto ministeriale dell'11 ottobre 1993 citato nelle premesse.

2. Con successivi decreti saranno stabiliti termini e modalità per ulteriori interscambi di dati e notizie tra Amministrazione finanziaria e comuni tenendo anche conto che, a partire dall'anno d'imposta 1994, la gestione del tributo è di esclusiva competenza dei comuni i quali devono provvedere alla sua liquidazione ed al relativo accertamento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1994
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 89

Allegato 1

Caratteristiche dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.).

---==oOo==---

A) Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia.

- nastri a cartuccia di tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 18000;
- tipo di codifica EBCDIC;
- non e ammessa la presenza di label standard o non standard.

B) caratteristiche dei dischetti magnetici.

- dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, doppia densità con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 720 KB di capacità in formato MS/DOS;
- organizzazione sequenziale;
- tipo di codifica ASCII standard.

C) caratteristiche dei nastri magnetici a bobina.

- numero tracce di registrazione = 9;
- densità di registrazione = 6250 b.p.i.;
- tipo di codifica EBCDIC;
- non e ammessa la presenza di label standard o non standard.

Allegato 2

Modalità per la trattazione e la spedizione delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni I.C.I. relative alle variazioni intervenute nell'anno 1993.

---==oOo==---

Trattazione

Se all'atto della ricezione delle dichiarazioni si e provveduto alla protocollazione della dichiarazione, alla copia per l'elaborazione meccanografica deve essere attribuito lo stesso numero di protocollo. Qualora non si sia provveduto a tale formalità, alle predette copie deve essere attribuita una numerazione progressiva

Spedizione:

1) Le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni devono essere raggruppate in plichi da 100 esemplari rispettando la numerazione attribuita;

2) In ciascun plico deve essere inserita una distinta riepilogativa, in doppio esemplare, come dall'allegato fac-simile a), sulla quale deve essere indicato: il comune; il numero progressivo del plico; il numero delle copie per l'elaborazione meccanografica ivi contenute, con la specificazione dei numeri assegnati alla prima e all'ultima; il numero complessivo dei plichi inviati.

3) I due esemplari della distinta di cui al punto 2 devono essere firmati dal compilatore incaricato dal comune; un esemplare deve essere trattenuto dal Consorzio ANCI/CNC, mentre l'altro, firmato per ricevuta dall'incaricato del Consorzio medesimo, deve essere restituito al Comune.

Fac-simile a)

DISTINTA RIEPILOGATIVA

dichiarazioni ICI per variazioni intervenute nel 1993

COMUNE DI ______________________

Numero progressivo plico	Dal N.° protocollo	Al N.° protocollo	Numero copie per l'elaborazione meccanografica

data di compilazione ______________

Numero complessivo dei plichi inviati (compreso il presente)

IL COMPILATORE

Per ricevuta (Consorzio ANCI/CNC)

data ricevuta ______________

Allegato 3

FORNITURA DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI I.C.I. PRESENTATE AI COMUNI E RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 1993 - NORME E SPECIFICHE TECNICHE.

---==oOo==---

Introduzione

In questa specifica tecnica vengono descritti il tracciato record e le caratteristiche tecniche della fornitura dei dati delle dichiarazioni I.C.I. presentate ai Comuni.
Il tracciato record deve essere utilizzato nei seguenti casi:
- fornitura da parte dei Comuni al consorzio A.N.C.I.-C.N.C. dei dati delle dichiarazioni su supporti magnetici; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici.
- fornitura da parte del Consorzio A.N.C.I.-C.N.C. al Centro Informativo del Dipartimento delle Entrate; per tale fornitura si possono utilizzare solamente nastri magnetici.
- fornitura da parte del Consorzio A.N.C.I.-C.N.C. ai Comuni; per tale fornitura si possono utilizzare nastri o dischetti magnetici.

A. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

A.01 CARATTERISTICHE FISICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

- 9 TRACCE DI REGISTRAZIONE
- DENSITA' DI REGISTRAZIONE 6250 BPI
- NASTRI NUOVI DI SICURA LEGGIBILITA'
- NASTRI "NO LABEL"
- REGISTRAZIONE IBM COMPATIBILE
- LUNGHEZZA DEL RECORD LOGICO 488 BYTES
- LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO 32696 BYTES

A.02 CARATTERISTICHE FISICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

- 18 TRACCE DI REGISTRAZIONE
- NUMERO DI TRACCE PER POLLICE 37871
- NASTRI NUOVI DI SICURA LEGGIBILITA'
- NASTRI "NO LABEL"
- REGISTRAZIONE IBM COMPATIBILE
- LUNGHEZZA DEL RECORD LOGICO 488 BYTES
- LUNGHEZZA DEL RECORD FISICO 32696 BYTES

A.03 CARATTERISTICHE FISICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

- DISCHETTI DA 3,5 POLLICI DOPPIA FACCIA, DOPPIA DENSITA' CON 512 BYTES PER SETTORE, CON 9 SETTORI PER TRACCIA, 80 TRACCE PER FACCIA E 720 KB DI CAPACITA' IN FORMATO MS/DOS
- ORGANIZZAZIONE SEQUENZIALE
- TIPO DI CODIFICA ASCII STANDARD

A.04 ETICHETTE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

SU OGNI NASTRO DOVRA' ESSERE APPOSTA UNA ETICHETTA CONTENENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

FORNITORE:	VA INDICATA LA DENOMINAZIONE DELL'ENTE CHE HA PRODOTTO IL SUPPORTO MAGNETICO
DESTINATARIO:	VA INDICATA LA DENOMINAZIONE DELL'ENTE DESTINATARIO DELLA FORNITURA
CENTRO CONSORTILE:	CODICE DEL CENTRO CONSORTILE DI PROVENIENZA DEL NASTRO (SE IL SUPPORTO E' PRODOTTO DAL CONSORZIO A.N.C.I./C.N.C. PER IL CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE)
PROGRESSIVO INVIO:	PROGRESSIVO D'INVIO DEL NASTRO NELL'AMBITO DEL CENTRO CONSORTILE
TIPO DI FORNITURA:	VARIAZIONI DICHIARAZIONI ICI
ANNO DI VARIAZIONE:	VA INDICATO L'ANNO IN CUI SI SONO VERIFICATE LE VARIAZIONI
N° DI RECORDS:	NUMERO DI RECORDS CONTENUTI NEL SUPPORTO
DATA DI FORNITURA:	DATA DI CONSEGNA DEL NASTRO

B. NORME PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI

AD OGNI DICHIARAZIONE VA ATTRIBUITO UN PROGRESSIVO DI LAVORAZIONE (PROGRESSIVO RECORD) DA RIPORTARE IN OGNI TIPO RECORD RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE.
I CAMPI ALFABETICI ED ALFANUMERICI VANNO ALLINEATI A SINISTRA, I CAMPI NUMERICI VANNO ALLINEATI A DESTRA. IN CASO DI DATI MANCANTI I CAMPI ALFABETICI E ALFANUMERICI

VANNO IMPOSTATI A SPAZI, MENTRE I CAMPI NUMERICI VANNO IMPOSTATI A ZERO.
IL CODICE COMUNE E PROVINCIA DEVE ESSERE CODIFICATO SOLO IN CASO DI FORNITURA DA PARTE DEL CONSORZIO A.N.C.I.-C.N.C. AL CENTRO INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE; NEGLI ALTRI CASI VA IMPOSTATO A ZERO.
IL CODICE FISCALE NUMERICO VA ALLINEATO A SINISTRA. I DATI ANAGRAFICI VANNO SEMPRE ACQUISITI.
NEL CASO IN CUI I DATI ANAGRAFICI SIANO RELATIVI AD UNA SOCIETA', NEL CAMPO RELATIVO AL COGNOME, VA INSERITA LA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' IN TAL CASO I CAMPI NOME, DATA DI NASCITA, SESSO E COMUNE DI NASCITA NON VENGONO RIEMPITI.

C. ORDINAMENTO DEI RECORD NELL'AMBITO DEI SUPPORTI MAGNETICI

OGNI NASTRO MAGNETICO FORNITO DOVRA' CONTENERE UN RECORD DI TESTA (PRIMO RECORD REGISTRATO) ED UN RECORD DI CODA (ULTIMO RECORD REGISTRATO). NEI SUCCESSIVI PUNTI DELLA PRESENTE SPECIFICA VENGONO FORNITI, DISTINTAMENTE PER TIPO RECORD, I TRACCIATI DI FORNITURA E LE DESCRIZIONI DEI CAMPI COMPONENTI. OGNI NASTRO DOVRA' ESSERE ORDINATO PER I SEGUENTI CAMPI COMUNI AI VARI TIPI RECORD:

- CODICE DEL CENTRO CONSORTILE
- CODICE COMUNE E PROVINCIA
- NUMERO DEL PACCO
- NUMERO DEL PROTOCOLLO
- PROGRESSIVO RECORD
- TIPO RECORD

D. DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORD

POSIZIONE, LUNGHEZZA E DESCRIZIONE DEI CAMPI.
CONFIGURAZIONE:
A = ALFABETICA
AN = ALFANUMERICA
NU = NUMERICA

RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 0)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD DI TESTA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 0	AN
2	2-4	3	Centro Consortile (impostato a zero se il fornitore e' un comune)	NU
3	5-30	26	Filler (impostato a spazio)	AN
4	31-58	28	Codice della fornitura: impostato a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
5	59-60	2	Anno di variazione Va indicato l'anno di riferimento della dichiarazione	NU
6	61-85	25	Ente fornitore	AN
7	86-88	3	Progressivo invio	NU
8	89-94	6	Data di invio espressa nella forma ggmmaa	NU
9	95-488	394	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI TESTA DEL COMUNE (TIPO RECORD 1)

CAMPO	POS	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD DI TESTA DEL COMUNE CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 1	AN
2	2-27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28-52	25	Denominazione del comune	AN
4	53-54	2	Sigla della provincia	AN
5	55-488	434	Filler (impostato a spazi)	AN

FRONTESPIZIO (TIPO RECORD 2)

CAMPO	POS	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF
			CONTIENE I DATI ANAGRAFICI RELATIVI AL CONTRIBUENTE ED AL DENUNCIANTE	
1	1	1	Tipo record vale sempre 2	AN
2	2-4	3	Centro Consortile	NU
3	5-10	6	Comune e provincia	NU
4	11-18	8	Protocollo	AN
5	19-24	6	Numero pacco	NU
6	25-31	7	Progressivo di record	NU
7	32-37	6	Data di presentazione espressa nella forma ggmmaa	NU
			DATI RIGUARDANTI IL CONTRIBUENTE	
8	38-53	16	Codice fiscale	AN
9	54-57	4	Prefisso telefonico	NU
10	58-65	8	Numero telefonico	NU
11	66-125	60	Cognome (o denominazione)	AN
12	126-145	20	Nome	AN
13	146-151	6	Data di nascita espressa nella forma ggmmaa	NU
14	152	1	Sesso: può assumere i valori 'm' e 'f'	AN
15	153-177	25	Comune (o Stato estero) di nascita	AN
16	178-179	2	Sigla della provincia di nascita	AN
17	180-214	35	Domicilio fiscale o sede legale (frazione, via e numero civico)	AN
18	215-219	5	Codice di avviamento postale del comune di domicilio fiscale	NU
19	220-244	25	Dizione del Comune di domicilio	AN
20	245-246	2	Sigla della provincia di domicilio fiscale	AN
			DATI RIGUARDANTI IL DENUNCIANTE	
21	247-262	16	Codice fiscale	AN
22	263-287	25	Natura della carica	AN
23	288-347	60	Cognome e nome (ovvero denominazione o ragione sociale)	AN
24	348-382	35	Domicilio fiscale (frazione, via e numero civico)	AN
25	383-387	5	Codice di avviamento postale del comune di domicilio fiscale	NU
26	388-412	25	Dizione del comune del domicilio	AN
27	413-414	2	Sigla della provincia di domicilio fiscale	AN
28	415-488	74	Filler impostato a spazi	AN

QUADRO DEI CONTITOLARI (TIPO RECORD 3)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			CONTIENE I DATI RELATIVI AI CONTITOLARI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 3	AN
2	2-4	3	Centro Consortile	NU
3	5-10	6	Comune e provincia	NU
4	11-18	8	Protocollo	AN
5	19-24	6	Numero pacco	NU
6	25-31	7	Progressivo record	NU
7	32	1	Numero d'ordine	NU
8	33-48	16	Codice fiscale del contitolare	AN
9	49-53	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
10	54-59	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
11	60	1	Possesso vale : 0 se nella casella è indicato si; 1 in caso contrario	AN
12	61	1	Abitazione principale: vale : 0 se nella casella è indicato si; 1 in caso contrario	AN
13	62	1	Flag firma: può assumere i valori 0 per firma presente 1 per firma assente	AN
14	63	1	Vedi campo 7	NU
15	64-79	16	Vedi campo 8	AN
16	80-84	5	Vedi campo 9	NU
17	85-90	6	Vedi campo 10	NU
18	91	1	Vedi campo 11	AN
19	92	1	Vedi campo 12	AN
20	93	1	Vedi campo 13	AN
21	94	1	Vedi campo 7	NU
22	95-110	16	Vedi campo 8	AN
23	111-115	5	Vedi campo 9	NU
24	116-121	6	Vedi campo 10	NU
25	122	1	Vedi campo 11	AN
26	123	1	Vedi campo 12	AN
27	124	1	Vedi campo 13	AN
28	125	1	Vedi campo 7	NU
29	126-141	16	Vedi campo 8	AN
30	142-146	5	Vedi campo 9	NU
31	147-152	6	Vedi campo 10	NU
32	153	1	Vedi campo 11	AN
33	154	1	Vedi campo 12	AN
34	155	1	Vedi campo 13	AN
35	156-488	333	Filler impostato a spazi	AN

QUADRO DESCRITTIVO DEGLI IMMOBILI (TIPO RECORD 4)

CAMPO	POS	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF
			DATI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI	
1	1	1	Tipo record vale sempre 4	AN
2	2-4	3	Centro Consortile	NU
3	5-10	6	Comune e e provincia	NU
4	11-18	8	Protocollo	AN
5	19-24	6	Numero pacco	NU
6	25-31	7	Progressivo record	NU
7	32-34	3	Numero d'ordine	AN
8	35	1	Caratteristiche dell'immobile: vale : 1 per terreno agricolo, 2 per area fabbricabile, 3 per fabbricato con valore determinato catastalmente; 4 per fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale.	AN
9	36-70	35	Indirizzo dell'immobile	AN
10	71-78	8	Partita catastale	AN
11	79-81	3	Sezione	AN
12	82-86	5	Foglio	AN
13	87-91	5	Numero	AN
14	92-95	4	Subalterno	NU
15	96-101	6	Protocollo	AN
16	102-103	2	Anno di denuncia	NU
17	104-106	3	Categoria	AN
18	107-108	2	Classe	AN
19	109	1	Flag immobile storico. vale 0 per casella 12 non barrata, 1 per casella 12 barrata	AN
20	110-122	13	Valore	NU
21	123	1	Flag valore provvisorio vale 0 per casella 14 non barrata, 1 per casella 14 barrata	AN
22	124-128	5	Percentuale di possesso (nella forma 999V99)	NU
23	129-130	2	Mesi di possesso	NU
24	131-132	2	Mesi di esclusione o esenzione dall'imposta	NU
25	133-134	2	Mesi di riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta)	NU
26	135-140	6	Importo della detrazione per abitazione principale	NU
27	141	1	Flag di possesso al 31-12-93. vale 0 se nella casella è indicato sì; 1 in caso contrario	AN
28	142	1	Flag di esclusione o esenzione al 31-12-93. vale 0 se nella casella è indicato sì, 1 in caso contrario	AN
29	143	1	Flag di riduzione. vale 0 se nella casella è indicato sì, 1 in caso contrario	AN
30	144	1	Flag abitazione principale: vale 0 se nella casella è indicato sì, 1 in caso contrario	AN

CAMPO	POS	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF
31	145-147	3	vedi campo 7	AN
32	148	1	vedi campo 8	AN
33	149-183	35	vedi campo 9	AN
34	184-191	8	vedi campo 10	AN
35	192-194	3	vedi campo 11	AN
36	195-199	5	vedi campo 12	AN
37	200-204	5	vedi campo 13	AN
38	205-208	4	vedi campo 14	NU
39	209-214	6	vedi campo 15	AN
40	215-216	2	vedi campo 16	NU
41	217-219	3	vedi campo 17	AN
42	220-221	2	vedi campo 18	AN
43	222	1	vedi campo 19	AN
44	223-235	13	vedi campo 20	NU
45	236	1	vedi campo 21	AN
46	237-241	5	vedi campo 22	NU
47	242-243	2	vedi campo 23	NU
48	244-245	2	vedi campo 24	NU
49	246-247	2	vedi campo 25	NU
50	248-253	6	vedi campo 26	NU
51	254	1	vedi campo 27	AN
52	255	1	vedi campo 28	AN
53	256	1	vedi campo 29	AN
54	257	1	vedi campo 30	AN
55	258-260	3	vedi campo 7	AN
56	261	1	vedi campo 8	AN
57	262-296	35	vedi campo 9	AN
58	297-304	8	vedi campo 10	AN
59	305-307	3	vedi campo 11	AN
60	308-312	5	vedi campo 12	AN
61	313-317	5	vedi campo 13	AN
62	318-321	4	vedi campo 14	NU
63	322-327	6	vedi campo 15	AN
64	328-329	2	vedi campo 16	NU
65	330-332	3	vedi campo 17	AN
66	333-334	2	vedi campo 18	AN
67	335	1	vedi campo 19	AN
68	336-348	13	vedi campo 20	NU
69	349	1	vedi campo 21	AN
70	350-354	5	vedi campo 22	NU
71	355-356	2	vedi campo 23	NU
72	357-358	2	vedi campo 24	NU
73	359-360	2	vedi campo 25	NU
74	361-366	6	vedi campo 26	NU
75	367	1	vedi campo 27	AN
76	368	1	vedi campo 28	AN
77	369	1	vedi campo 29	AN
78	370	1	vedi campo 30	AN

CAMPO	POS	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF
79	371-373	3	vedi campo 7	AN
80	374	1	vedi campo 8	AN
81	375-409	35	vedi campo 9	AN
82	410-417	8	vedi campo 10	AN
83	418-420	3	vedi campo 11	AN
84	421-425	5	vedi campo 12	AN
85	426-430	5	vedi campo 13	AN
86	431-434	4	vedi campo 14	NU
87	435-440	6	vedi campo 15	AN
88	441-442	2	vedi campo 16	NU
89	443-445	3	vedi campo 17	AN
90	446-447	2	vedi campo 18	AN
91	448	1	vedi campo 19	AN
92	449-461	13	vedi campo 20	NU
93	462	1	vedi campo 21	AN
94	463-467	5	vedi campo 22	NU
95	468-469	2	vedi campo 23	NU
96	470-471	2	vedi campo 24	NU
97	472-473	2	vedi campo 25	NU
98	474-479	6	vedi campo 26	NU
99	480	1	vedi campo 27	AN
100	481	1	vedi campo 28	AN
101	482	1	vedi campo 29	AN
102	483	1	vedi campo 30	AN
103	484-485	2	Numero modello	NU
104	486-487	2	Totale modelli utilizzati	NU
105	488	1	Flag firma dichiarante: vale 0 per firma presente 1 per firma assente	AN

RECORD DI CODA DEL COMUNE (TIPO RECORD 5)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD DI CODA DEL COMUNE CONTIENE LA DIZIONE DEL COMUNE E LA PROVINCIA	
1	1	1	Tipo record vale sempre 5	AN
2	2-27	26	Filler (impostato a spazio)	AN
3	28-52	25	Denominazione del comune	AN
4	53-54	2	Sigla automobilistica della provincia	AN
5	55-67	13	Totale records	NU
6	68-488	421	Filler (impostato a spazi)	AN

RECORD DI CODA DEL SUPPORTO (TIPO RECORD 6)

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			RECORD DI CODA DEL SUPPORTO	
1	1	1	Tipo record vale sempre 6	AN
2	2-27	26	Filler (impostato a spazi)	AN
3	28-55	28	Codice della fornitura. è impostato a 'Variazioni dichiarazioni ICI'	AN
4	56-57	2	Anno di variazione	NU
5	58-82	25	Ente fornitore	AN
6	83-85	3	Centro Consortile	AN
7	86-98	13	Totale records di tipo 2 contenuti nel supporto	NU
8	99-111	13	Totale records di tipo 3 contenuti nel supporto	NU
9	112-124	13	Totale records di tipo 4 contenuti nel supporto	NU
10	125-488	364	Filler (impostato a spazi)	AN

94A5321

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1994.

Determinazione del contingente della serie speciale di monete millesimo 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Visto l'art. 1 della legge 20 marzo 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993 concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del bicentenario della morte di Carlo Goldoni;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1993 concernente l'emissione e le modalità di cessione delle serie speciali di monete millesimo 1993;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1994 concernente la proroga dei termini di prenotazione delle serie suddette;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'argento da L. 500 «Caravelle», inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1993, da aggiungersi ai contingenti fissati con i precedenti provvedimenti, è stabilito in . 29.350.000 pari a n. 58.700 pezzi di cui:

L. 25.100.000 pari a n. 50.200 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.250.000 pari a n. 8.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni, inserite nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1993, è stabilito in L. 29.350.000 pari a n. 58.700 pezzi, di cui:

L. 25.100.000 pari a n. 50.200 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 4.250.000 pari a n. 8.500 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Art. 3.

Il numero delle serie speciali per collezionisti millesimo 1993 confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetalliche, L. 500 d'argento «Caravelle» e L. 500 d'argento «Carlo Goldoni», viene fissato in 58.700 per il valore nominale di L. 110.825.600.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5197

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Nuova Armonia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Genzano di Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 gennaio 1994 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Nuova Armonia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Nuova Armonia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Genzano di Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Sciumbata in data 8 giugno 1982, repertorio n. 6990, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Mingo Cesare, via Duccio Boninsegna, 76, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5198

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 luglio 1994.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto di rifacimento e ampliamento della rete del centro abitato» del comune di Rovato (Brescia) dell'importo complessivo di L. 1.935.000.000;

Vista la deliberazione n. 418173100 dell'8 giugno 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.741,5 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia suppletiva e di variante del febbraio 1993, a firma del direttore dei lavori dott. ing. Pietro Tomasini, per un importo invariato di L. 1.935.000.000, riguardante opere non previste nel progetto originario consistenti nella posa in opera di tubazioni per la sostituzione di condotte in cattivo stato di manutenzione e per il collegamento di un nuovo pozzo, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese le somme derivanti dalle economie di appalto ammontanti a L. 253.996.445;

Vista la deliberazione n. 528 in data 15 ottobre 1993 con la quale la giunta comunale del comune di Rovato (Brescia) ha approvato la succitata perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo dei lavori di L. 1.935.000.000;

Visto la nota n. 10784 del 28 gennaio 1994 con la quale la commissione tecnico-amministrativa regionale a espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia suppletiva e di variante;

Vista la delibera 28 marzo 1994, n. 50389, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/91, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del «Progetto di rifacimento ed ampliamento del centro abitato» del comune di Rovato (Brescia), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.741,5 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia di variante e suppletiva richiamata nelle premesse.

Roma, 25 luglio 1994

Il Ministro: RADICI

94A5324

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 luglio 1994

Autorizzazione alla Giuliana assicurazioni S.p.a., in Trieste, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazione private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991 con il quale la Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista l'istanza in data 2 settembre 1993 con la quale la predetta impresa ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 17 maggio 1994, n. 400612, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Giuliana assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A5194

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 agosto 1994.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 11 maggio 1994 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 12 agosto 1994 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 7,00 per cento al 7,50 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 12 agosto 1994 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 7,00 per cento al 7,50 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1994

Il Governatore: FAZIO

94A5401

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 370 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 496** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreti-legge 13 aprile 1994, n. 230». Il D.L. n. 230/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1994).

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto ed a sanare gli effetti dei D.L. n. 230/1994 (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2-3-4) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484 *(a)*, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-95.

2. Il limite massimo di mille unità di cui all'articolo 456, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *(b)*, per le utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, presso uffici, enti ed associazioni, è ridotto, per l'anno scolastico 1994-1995, a 750 unità. Per il medesimo anno scolastico alle utilizzazioni presso le università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica, si fa luogo nel limite massimo di 80 unità.

3. Resta ferma la possibilità di disporre comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, purché con oneri a loro carico, secondo quanto disposto dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484 *(a)*.

3-bis. *È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, l'Osservatorio per la dispersione scolastica, composto dai rappresentanti degli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia, con compiti di valutazione degli interventi attuali e dei risultati conseguiti. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o da un suo rappresentante. Il Ministro ne determina la composizione con proprio regolamento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Osservatorio si avvale della collaborazione dell'ufficio studi e programmazione del Ministero. L'istituzione e il funzionamento del predetto Osservatorio non determinano oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.*

(a) I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. n. 391/1993 (Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica) così dispongono:

«1. Per l'anno scolastico 1993-94 nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna e nelle aree urbane di Milano, Torino e Roma, al fine di assicurare una più qualificata e razionale prosecuzione delle attività didattico-educative e psico-pedagogiche finalizzate alla prevenzione e alla rimozione della dispersione scolastica, è autorizzata l'utilizzazione di duecentocinquanta unità di personale docente della scuola media e della scuola materna che abbia svolto tali attività nell'anno scolastico 1992-93.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e l'utilizzazione del predetto personale e per la realizzazione dei progetti delle attività di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

L'art. 1-*ter* del medesimo decreto aggiunge un periodo al comma 13 dell'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 35 (Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) del seguente tenore: «Possono, inoltre, essere disposti comandi di personale della scuola presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma e presso gli ISEF pareggiati, purché con oneri a loro carico».

(b) Il comma 1 dell'art. 456 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dall'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, è così formulato:

«1. Il Ministro della pubblica istruzione può disporre utilizzazioni del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, nonché del personale direttivo ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di 1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni:

a) uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio, all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione alla salute, nonché allo sport;

b) università degli studi ed altri istituti di istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica, anche per compiti di direzione tecnica;

c) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione, coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed aggiornamento;

d) enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) enti, istituzioni o amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio, con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché attività inerenti a tematiche educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo della cultura;

e-bis) *a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica».*

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge di conversione:

«Art. 2 *(Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola).* — 1. Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*e*-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolstica"».

«Art. 3 *(Interventi urgenti per la città di Napoli).* — 1. Al fine di consentire un regolare avvio dell'anno scolastico 1994-95, le misure urgenti previste, per la città di Napoli, dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1993, n. 484, sono prorogate per l'anno 1994. Per i relativi interventi è assegnata la somma di lire 15 miliardi.

2. Al predetto onere si provvede, per l'anno finanziario 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il relativo importo, iscritto ad apposito capitolo del Ministero della pubblica istruzione, è versato alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

3. A fronte delle somme erogate il prefetto provvederà alla presentazione dei rendiconti con le modalità previste dagli articoli 60 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e dall'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al fine, inoltre, di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze del comune e dell'amministrazione provinciale di Napoli sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le relative opere di edilizia scolastica.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentiti il presidente della giunta della regione campania, il sindaco di Napoli e il presidente della provincia di Napoli, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati. Il provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 5 e 6 si provvede con le risorse rivenienti da mutui concessi al comune e all'amministrazione provinciale di Napoli ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1991, n 430, e successive modificazioni, non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 4 *(Razionalizzazione delle modalità di reimpiego di mutui concessi per l'edilizia scolastica).* — 1. Fermo restando quanto dispone l'articolo 3 per le particolari esigenze urgenti di Napoli ed in attesa che sia approvata dal Parlamento una legge-quadro sull'edilizia scolastica, i benefici di cui alle leggi speciali nella predetta materia, che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, possono essere revocati qualora gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità di eseguire l'opera.

2. La revoca è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della giunta della regione competente per territorio che dovrà tenere conto delle motivazioni addotte dall'ente locale interessato ed indicare l'eventuale riassegnazione delle risorse entro il termine di sessanta giorni.

3. Le risorse che si rendono disponibili per effetto delle revoche sono riassegnate per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui per opere di edilizia scolastica a comuni e province nei limiti temporali residui sui mutui revocati, previa restituzione da parte degli originari mutuatari delle somme eventualmente già erogate a loro favore.

4. La riassegnazione delle risorse è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'eventuale riassegnazione delle risorse ad enti locali di regione diversa da quella di originaria destinazione dei finanziamenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. La Cassa depositi e prestiti, fermo restando l'importo dei finanziamenti originari, procede alla revoca ed alla riassegnazione dei relativi mutui, secondo le indicazioni dei decreti di cui ai commi 4 e 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493».

Con riguardo alle disposizioni soprarichiamate si precisa quanto segue:

— Per il comma 1 dell'art. 456 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 297/1994 si veda la nota ***(b)*** all'art. 1 del decreto qui pubblicato.

— L'art. 1-*bis* del D.L. n. 391/1991 (Interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica), aggiunto dalla legge di conversione, è così formulato:

«Art. 1-*bis*. — 1. Allo scopo di far fronte alla straordinaria necessità determinata dalla situazione di inagibilità, all'apertura dell'anno scolastico 1993-94, di numerosi edifici adibiti ad uso scolastico nella città di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1993, non applicandosi la disposizione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati ad interventi di manutenzione e di adeguamento degli edifici alle norme di igiene e di sicurezza, di locazione e, ove necessario, di requisizione temporanea di locali di proprietà pubblica o privata per il loro immediato utilizzo scolastico, di acquisto dell'arredamento necessario all'uso scolastico degli edifici.

3. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 2, nonché delle relative modalità di esecuzione nei limiti di spesa definiti per ciascuno di detti interventi, è costituita, per la città di Napoli, una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sovrintendente scolastico regionale, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dall'intendente di finanza, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dagli assessori designati, respettivamente, dai presidenti della regione e della provincia e dal sindaco. I predetti componenti possono delegare un loro rappresentante. Il prefetto può chiamare a far parte della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

4. All'attuazione degli interventi determinati a norma del comma 3 provvede il prefetto o un componente della commissione da lui delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, regionali, provinciali e comunali. Alle requisizioni eventualmente occorrenti provvede, in ogni caso, il prefetto con decreto motivato.

5. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 4 sono adottati anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1993.

7. L'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo è posto a carico del Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 [recante misure urgenti *per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione* e di spegnimento degli incendi, *n.d.r.*]. Il relativo importo è versato, nei limiti predetti, alla contabilità speciale intestata alla prefettura di Napoli.

8. Al pagamento delle spese occorrenti per gli interventi di cui al presente articolo provvede la prefettura di Napoli sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal componente della commissione cui sia stata affidata l'esecuzione dell'intervento a norma del comma 4.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 155/1993 (Misure urgenti per la finanza pubblica) citato nell'articolo sopratrascritto, prevede che: «*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto* [22 maggio 1993, *n.d.r.*], la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1993 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrive il testo dell'art. 333 (come sostituito da ultimo, dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343) di tale decreto.

«Art. 333. — 1. Alla compilazione dei conti delle somme erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.

2. I rendiconti sono presentati all'Amministrazione centrale o agli uffici periferici, cui spetta di esercitare il riscontro, entro il venticinquesimo giorno successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto. Per le prefetture tale termine è fissato al quarantesimo giorno.

3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

5. I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni».

— Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con *i documenti giustificativi, alla competente amministrazione* centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarsi e determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle apertura di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre, *n.d.r.*]».

— Il D L n. 318/1986 reca provvedimenti urgenti per la finanza locale.

— La legge n 430/1991 reca interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico

— Il comma 2 dell'art. 5 del D L. n. 398/1993 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) prevede che «Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro novanta giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione, ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo».

Si trascrive il testo dell'art. 11 *(Edilizia scolastica)*, comma 10, del D.L n. 318/1986, già citato: «Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5 [con cui il Ministro della pubblica istruzione individua gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali, *n d.r*]».

94A5133

Testo del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 497** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale».**

AVVERTENZA:

Il titolo del presente decreto è stato sostituito dalla legge di conversione con quello soprariportato

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Per *prevenire e* fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonché per la gestione dei nuclei elicotteri;

b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL-215/415, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonché al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio;

c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sarà realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente, mediante sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità, nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio.

Art. 1-*bis*.

1. *Per assicurare il potenziamento e la manutenzione dei mezzi impiegati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi, il Ministero della difesa è autorizzato, in deroga all'articolo 159 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827* ***(a)****, a cedere a titolo gratuito al Ministero dell'interno il materiale di ricambio e le attrezzature relativi agli elicotteri AB 204, già radiati dalla Marina militare ed acquistati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

(a) L'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n 827/1924, è così formulato:

«Art. 159. — La cessione gratuita di materiali ad altre amministrazioni dello Stato od a privati è vietata.

Quando occorra ad una amministrazione di usare per i servizi ad essa affidati materie di magazzino, utensili, macchine ed altri oggetti esistenti a consegna di un'altra amministrazione, la prima ne paga l'ammontare, a carico del capitolo iscritto per tali acquisti, con titolo di spesa commutabile in quietanza d'entrata.

Si provvede nello stesso modo per la somministrazione di materiale da uno ad altro servizio di uno stesso ministero, quando i fondi per provviste di detti materiali siano inscritti nel bilancio in capitoli distinti per ciascun servizio».

Art. 2.

1. Ai fini indicati all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, e limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre operative nei comandi provinciali che presentino nel profilo di capo squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle vacanze, è consentito il conferimento delle

mansioni del predetto profilo con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni *(a)*, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo *(a)*.

2. Agli operatori antincendio volontari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali antincendi volontari.

(a) Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 57 di detto decreto, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs 23 dicembre 1993, n. 546:

«Art. 57 *(Attribuzione temporanea di mansioni superiori)*. — 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: *a)* nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; *b)* nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

3.-5. *(Omissis)*.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994 [decorrenza differita al 1° gennaio 1995 dall'art. 14 del D.L. 27 giugno 1994, n. 414, in corso di riconversione in legge, *n.d.r.*].

7. *(Omissis)*».

Si riporta il testo dell'art. 2103 del codice civile, soprarichiamato:

«Art. 2103 *(Prestazione del lavoro)*. — Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttività ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo».

Art. 3.

1. Le regioni individuate nell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 *(a)*, e nell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 *(b)*, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro *centottanta giorni* dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato.

(a) Il D.L. n. 415/1989 reca: «Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie». Si trascrive il testo del relativo art. 30-*bis*, aggiunto dalla legge di conversione:

«Art. 30-*bis* *(Misure urgenti per la prevenzione degli incendi)*. — 1. È concesso alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990-1992, di sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di comando e controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.

2. Gli interventi di cui al comma 1, articolati in azioni organiche, sono definiti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, dalle regioni, sulla base dei piani regionali per la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47, e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.

3. I sistemi di monitoraggio, comando e controllo devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e devono assicurare la piena integrazione con i sistemi informativi, dipendenti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile - Centro operativo aereo unificato, nonché con il sistema satellitare ARGO.

4. Quote del finanziamento statale possono essere destinate alla gestione ed alla manutenzione degli impianti ed alla formazione dell'occorrente personale specializzato.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo le amministrazioni regionali hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, anche in deroga agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla legge 30 marzo 1981, n. 113.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1992, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. La spesa prevista è così ripartita:

a) lire 12.600 milioni alla regione Sardegna; lire 8.100 milioni alla regione Liguria e lire 1.800 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1990;

b) lire 9.900 milioni alla regione Sardegna, lire 9.900 milioni alla regione Liguria e lire 2.700 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1991;

c) lire 15.750 milioni alla regione Sardegna, lire 12.600 milioni alla regione Liguria e lire 3.150 milioni alla regione Sicilia, per l'anno finanziario 1992.

8. Nell'ambito dei generali poteri di coordinamento del Ministro per la protezione civile, al fine di attuare tempestivamente misure urgenti per la difesa dagli incendi nelle regioni a maggior rischio, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 2.500 milioni per l'anno 1990, di lire 2.500 milioni per l'anno 1991 e di lire 3.500 milioni per l'anno 1992.

9. All'onere di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990, di lire 25.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991 e di lire 35.000 milioni per l'esercizio finanziario 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto sotto la rubrica: "Amministrazioni diverse", alla voce: "Misure urgenti per la prevenzione degli incendi, in Sardegna, in Sicilia ed in Liguria".

10 Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

Con riguardo alle disposizioni sopranchiamate si precisa quanto segue:

— La legge n. 47/1975 reca «Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi».

— Per consultare il testo degli articoli da 3 a 9 del R D n. 2440/1923 si veda in appendice al testo del D L. n 415/1989, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 98 del 28 aprile 1990.

— Il R.D. n 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

— La legge n. 113/1981 reca «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n 77/62 del 21 dicembre 1976».

(b) Il comma 3 dell'art. 6 del D L n 142/1991 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche da giugno 1990 al gennaio 1991) prevede che: «Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo le modalità previste dall'art. 30-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n 38 [v precedente nota ***(a)***, *n d r.*]».

Art. 4.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede quanto a lire 52 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e quanto a lire 13 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5134

Testo del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 498** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato dalle relative note

Art. 1.

Modifica della definizione di natante

1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, è sostituito dal seguente:

«Ai fini della presente legge, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;

b) nave da diporto: ogni costruzione a motore o a vela, anche se con motore ausiliario, destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

c) imbarcazione da diporto: ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario;

d) natante da diporto: ogni unità da diporto avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario.».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e sostituito dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:

«È motoveliero l'unità da diporto a propulsione mista, meccanica e a vela, in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compreso l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo e con esclusione dello spinnaker, e la potenza del motore in cv o in kw sia superiore o uguale rispettivamente a 1 o a 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.».

3. Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di 24 metri.».

4. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7,50 se a motore e a metri 10 se a vela, anche se con motore ausiliario, ed i motovelieri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10.».

5. *Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 7 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è inserito il seguente:*

«La lunghezza fuori tutto è la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prora e il punto estremo posteriore della poppa, escluse tutte le appendici come le delfiniere, il bompresso, le piattaforme poppiere, le falchette e similari».

6. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«La navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooters o moto d'acqua e mezzi similari sono disciplinate con ordinanze delle competenti autorità marittime o della navigazione interna.».

7. Il sesto comma dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, così come introdotto dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono stabilite le norme tecniche per determinare il numero massimo delle persone trasportabili, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio dei natanti di cui al presente articolo, nonché la potenza minima e massima dei motori installabili a bordo di detti natanti, in base al loro dislocamento ed alle altre caratteristiche strutturali.».

Art. 2.

Comando e condotta di unità da diporto

1. La rubrica del capo IV della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificata:

«Comando e condotta di natanti, imbarcazioni e navi da diporto».

1-bis *Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 15, è sostituito dal seguente:*

«L'unità da diperto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta dal titolare o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta intestataria dell'autorizzazione medesima, che siano abilitati, se richiesto, al comando o alla condotta di quella determinata unità».

2. L'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 15 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore di cilindrata superiore a 500 cc, se a carburazione a due tempi, o a 650 cc, se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 800 cc, se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 1200 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 18,4 kw o a 25 cv, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni di cui all'articolo 20.

Nessuna abilitazione è richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti:

a) anni 14, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa;

b) anni 16, per i natanti a motore, nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo;

c) anni 18 in occasione di competizioni motonautiche.

Per la partecipazione all'attività di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonché per lo svolgimento di attività agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di età di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di età previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici.».

3. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione.».

4. Dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'articolo 17 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono inseriti i seguenti:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto a vela con motore ausiliario avente caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'articolo 18 della presente legge, nonché per il comando e la condotta di motovelieri e di natanti, dotati di motore aventi caratteristiche analoghe a quelle sopra indicate, le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario e a motore, abilitate alla navigazione entro 6 miglia di distanza dalla costa.

Per il comando e la condotta di motovelieri abilitati alla navigazione *senza alcun limite* le abilitazioni sono le stesse e vengono conseguite con le medesime modalità previste per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario abilitate *senza alcun limite*»

4-bis *I commi terzo è quarto dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'articolo 19 della legge 26 aprile 1986, n. 193, sono sostituiti dai seguenti:*

«Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unità navale.

La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonché al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purché in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25».

5. L'articolo 29 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:

«Art. 29. — Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validità di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate *a chi ha superato il sessantesimo anno di età*, sono valide per anni cinque.

Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 39, secondo comma, della presente legge.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalità per la convalida delle patenti nautiche, nonché termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unità cui si riferiscono, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici.

Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché sulla persistenza della idoneità tecnica al comando.».

5-bis *Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il comando e la condotta di unità da diporto sulle quali sia installato un motore omologato prima della medesima data, l'obbligo del possesso della patente è determinato dal solo valore della potenza indicata sul libretto d'uso del motore, a prescindere dalla cilindrata dello stesso*

Art. 2-*bis*.

Disposizioni per la navigazione in acque interne

1. *Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti*

Art. 3.

Modalità di riscossione e di gestione della tassa di stazionamento e disposizioni transitorie

1. La riscossione e la gestione della tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, *e successive modificazioni ed integrazioni*, per il tempo ed alle condizioni da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è affidata ad ente od organizzazione con specifica competenza nel settore della riscossione dei tributi *con procedure che garantiscano l'effettiva concorrenzialità dei soggetti interessati.*

1-bis. *Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:*

«2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto è stabilita nei seguenti importi.

a) *fino a sei metri fuori tutto, per ogni centimetro*	*L.*	*400*
b) *per ogni centimetro eccedente metri sei fino a metri sette e mezzo*	*»*	*800*
c) *per ogni centimetro eccedente metri sette e mezzi e fino a dodici metri*	*»*	*1.500*
d) *per ogni centimetro eccedente dodici metri e fino a diciotto metri*	*»*	*4.000*
e) *per ogni centimetro eccedente diciotto metri e fino a ventiquattro metri*	*»*	*6.000*
f) *per ogni centimetro eccedente ventiquattro metri*	*»*	*8.000*

2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 2 decorre dal 1° gennaio 1995».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«*3-bis*. Per i motovelieri la tassa di stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del presente articolo, è ridotta a 2/3.

3-ter. I natanti a bordo dei quali sia stato installato un motore avente cilindrata superiore a 1300 cc, se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc, se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc, se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 55,15 kw o a 75 cv sono soggetti al pagamento di una tassa di stazionamento nella misura e con le modalità previste per le imbarcazioni a motore, di pari lunghezza.».

3. Le unità da diporto di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 7,50 se a motore o di metri 10 se a vela e i motovelieri di lunghezza fuori tutto maggiore di metri 10, se non iscritti, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle autorità locali *di cui all'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50*, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Fino alla data di iscrizione le unità di cui trattasi continuano ad essere assoggettate alle disposizioni della precedente normativa, a condizione che venga tenuta a bordo una dichiarazione autenticata del costruttore, dell'importatore o del rivenditore od un atto notorio del proprietario dai quali si evinca, in modo inequivocabile, che l'immissione nel possesso dell'unità è avvenuta in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

4. I proprietari delle unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a metri 7,50 se a motore o a metri 10 se a vela o di motovelieri di lunghezza inferiore a metri 10 possono, se iscritte, chiederne la cancellazione dai pubblici registri, *mediante domanda presentata all'organismo competente con effetto dalla data di presentazione della domanda stessa.*

5. I proprietari delle unità da diporto classificate motovelieri possono chiedere l'aggiornamento dell'iscrizione e le relative annotazioni sulla licenza di navigazione, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda inferiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, devono richiedere, all'autorità presso la quale sono iscritte, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il passaggio dell'iscrizione dai registri delle imbarcazioni da diporto a quello delle navi da diporto ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

7. I proprietari delle unità da diporto di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, ma aventi lunghezza fuori tutto pari od inferiori a 24 metri, devono richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'ufficio di iscrizione il passaggio dell'iscrizione dai registri delle navi da diporto a quello delle imbarcazioni ed il rilascio di una nuova licenza di navigazione.

8. I proprietari di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria superiore ad una inferiore, che hanno già corrisposto l'importo della tassa di stazionamento per l'anno 1994, non possono richiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza.

9. I proprietari o possessori di unità, le quali a norma del presente decreto transitano da una categoria inferiore ad una superiore, devono corrispondere l'importo della tassa di stazionamento prevista, per questa ultima categoria, a partire dal 1° gennaio 1995.

10. Per le abilitazioni di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'articolo 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validità in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994.

10-bis. *I possessori di motori per unità da diporto aventi potenza attestata sul libretto d'uso pari o inferiore a 18,4 kw o a 25 cv e cilindrata superiore a quella prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 11 febbraio 1971; n. 50, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, delpresente decreto, ma che, per avvenuta alterazione del motore ed in particolare del relativo impianto di alimentazione, abbiano potenza superiore a quella attestata, possono produrre all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ovvero all'autorità marittima che ha rilasciato la documentazione attestante la potenza del motore apposita istanza, a sanatoria della propria posizione, per chiedere, previo accertamento dell'ente tecnico, il rilascio di un nuovo certificato. In attesa del predetto accertamento, il certificato può essere rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato attestante l'effettiva potenza del motore. La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del certificato del motore in possesso dell'interessato, nonché dall'attestazione del pagamento di una tassa annua di lire 125.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, per il 1994 contestualmente all'istanza e per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella causale di versamento saranno riportate le caratteristiche e la matricola del motore nonché la direzione «riaccertamento potenza». Copia del bollettino di versamento e dell'istanza, vistata dall'autorità alla quale essa è stata presentata, sarà custodita dall'interessato unitamente alla documentazione del motore, costituirà nel suo insieme documentazione sostitutiva e permetterà di circolare per il periodo massimo di quattro anni dalla data della dichiarazione stessa in attesa del rilascio della nuova certificazione. Per la conduzione delle unità da diporto spinte da motori di cui al presente comma sussiste l'obbligo della patente e, con effetto dal 1° gennaio 1995, se dovuto, il rispetto di quanto sancito dal comma 3-*ter *dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dal comma 2 del presente articolo. Le modalità e i termini tecnici delle singole operazioni di collaudo di cui al presente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.*

10-ter. *I commi 2 -*quater *e 2-*quinquies *dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1995.*

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue L. 1.500.000.000 a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento trascritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5135

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451, recante: «Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451, corredato delle relative note, prevista in data odierna, è differita al giorno 22 agosto 1994.

94A5392

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1995 della Cassa delle ammende

Con decreto interministeriale dei Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del tesoro del 19 luglio 1994, n. 599076, è stato approvato il bilancio di previsione della Cassa delle ammende per l'anno 1995 con le seguenti risultanze:

Entrate previste	L. 16.040.000.000
Uscite previste	L. 16.040.000.000

95A5204

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del mutamento del modo d'essere dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», in Salerno.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1994, l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, di Teggiano-Policastro, di Nocera Inferiore-Sarno ed «Abbazia Territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» viene trasformato in Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Salerno-Campagna-Acerno ed «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», con sede in Salerno.

È stato, altresí, approvato lo statuto in data 28 aprile 1993, composto di ventuno articoli munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

94A5211

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso «Pia società San Gaetano», in Vicenza, ed autorizzazione allo stesso ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'Istituto religioso «Pia società San Gaetano», con sede in Vicenza.

L'ente stesso viene, altresí, autorizzato a conseguire il legato disposto da Adelina Meneghini con testamenti olografi 20 febbraio e 1° aprile 1987 pubblicati con verbale 3 dicembre 1987, n. 91313 di repertorio, per notaio Bruno Zambon, consistente in titoli azionari del Banco Ambrosiano Veneto per un valore nominale di L. 84.162.000

94A5212

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, in Nocera Inferiore.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, con sede in Nocera Inferiore (Salerno).

94A5213

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione «Facite», in Rende

Con decreto ministeriale 22 luglio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla fondazione di culto e di religione «Facite», con sede in Rende (Cosenza).

94A5214

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Teggiano-Policastro, in Teggiano.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Teggiano-Policastro, con sede in Teggiano (Salerno).

94A5215

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 agosto 1994

Dollaro USA	1597,80
ECU	1925,35
Marco tedesco	1008,84
Franco francese	294,28
Lira sterlina	2455,82
Fiorino olandese	898,04
Franco belga	48,971
Peseta spagnola	12.221
Corona danese	255,14
Lira irlandese	2425,46
Dracma greca	6,677
Escudo portoghese	9,896
Dollaro canadese	1159,09
Yen giapponese	15,820
Franco svizzero	1196,59
Scellino austriaco	143,38
Corona norvegese	229,98
Corona svedese	202.44
Marco finlandese	306,00
Dollaro australiano	1190,36

94A5400

Scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., in Galatone

Il Ministro del tesoro, con decreto del 21 luglio 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Leuzzi & Megha S.p.a., con sede in Galatone (Foggia), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

94A5336

Concessione di abilitazione all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale servizi turistici - Ufficio frontiere, ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale n. 17/197 ab del 27 luglio 1994 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, all'Automobile club d'Italia - Direzione centrale servizi turistici - Ufficio frontiere, per la propria struttura operativa denominata ACI frontiera, esercente l'attività di cambiavalute.

94A5337

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Kolflor emulsione

Con decreto ministeriale 30 aprile 1994 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1982 alla impresa Kollant S.p.a., con sede in Padova, Galleria Trieste, 5, del presidio sanitario denominato Kolflor emulsione già registrato al n. 4998.

94A5208

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 9 maggio 1994 relativo alla revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Casa del lavoratore - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1994 il decreto ministeriale 9 maggio 1994 con il quale si è provveduto alla revoca del dott. Pietro Morrone commissario liquidatore della soc. cooperativa «Casa del lavoratore - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma e alla nomina in sostituzione, della dott.ssa Anna Chiozza, è annullato.

94A5341

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 il dott. Bruno Bartolucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Molino cooperativo intercomunale S.r.l.», con sede in Amelia (Terni), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 luglio 1993 in sostituzione del rag. Ettore Cortese, dimissionario, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 la dott.ssa Fernanda Moneta Mantuano è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa edilizia ariccina - Società a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale, frazione Pavona (Roma), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 febbraio 1993 in sostituzione del dott. Andrea Lucarelli, dimissionario.

94A5342

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.P.E.R. - Italiana perforazione e ricerche, con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo) e unità di Pantelleria (Ragusa), Prezzate di Mapello (Bergamo) e Ragusa, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili friulane, con sede in Codroipo (Udine) e unità di Codroipo (Udine), per il periodo dal 6 novembre 1993 al 27 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Termini, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unità di San Pietro Avellana (Isernia) e Sulmona (L'Aquila), per il periodo dal 7 aprile 1994 al 6 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imprenori, con sede in Milano e unità in Milano, per il periodo dall'11 dicembre 1993 al 10 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vecchia Milano, con sede in Milano e unità in Milano, per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stylgraf fotocomposizioni, con sede in Milano e unità in Milano, per il periodo dal 25 febbraio 1994 al 24 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.M.I. - Società macchine industriali ing. Castellani e C., con sede in Milano e unità in Liscate (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1993 all'8 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano) e unità in Parabiago (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1993 al 26 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Belgius, con sede in Concesio (Brescia) e unità in Concesio (Brescia), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchitalia, con sede in Castello Brianza (Como) e unità in Castello Brianza (Como) e Renate Brianza (Milano), per il periodo dal 16 novembre 1993 al 15 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Malaguti Gaetano, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 5 novembre 1993 al 4 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*. della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.A. - Costruzioni macchine Argentario, con sede in Dello (Brescia) e unità in Dello (Brescia), per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Echo, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 19 novembre 1993 al 18 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.V. - Industria confezioni Valtorta già Bensussan S.p.a., con sede in Milano e unità in Milano, per il periodo dal 30 settembre 1993 al 29 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SOCIMI - Società costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unità di Arluno (Milano), Binasco (Milano), Chilivani (Sassari) e Milano, per il periodo dall'11 novembre 1993 al 10 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Andria (Bari), Borgo Valsugana (Trento), Rezzato (Brescia) e Roma, per il periodo dal 19 giugno 1993 al 18 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità di Andria (Bari), Borgo Valsugana (Trento), Rezzato (Brescia) e Roma, per il periodo dal 19 dicembre 1993 al 20 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A5207

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto ministeriale 29 luglio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, con decreto ministeriale 22 marzo 1988 alla società «Gesfid - Società fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Genova, è stata revocata per rinuncia della società a seguito della liquidazione volontaria della stessa.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto ministeriale 2 giugno 1990, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, alla società «A.C.R. S.r.l. - Auditing Company e Reviewing», denominata ora «A.R. servizi S.r.l.», con sede legale in Arezzo, è stata revocata per atto formale di rinuncia.

94A5206

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di S. Giovanni Teatino

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 79 dell'11 febbraio 1994, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di S. Giovanni Teatino (Chieti) riportato in Catasto al foglio 9, particella 365/p e 390/p, per una superficie complessiva di mq 120.

94A5205

REGIONE PUGLIA

Variante ai piani regolatori generali dei comuni di Lesina, Giovinazzo e Fasano

La giunta della regione Puglia con atto n. 3237 del 31 maggio 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante di recupero degli insediamenti abusivi e piano particolareggiato delle zone omogenee "C", al vigente piano regolatore generale del comune di Lesina.

La giunta della regione Puglia con atto n. 3466 del 31 maggio 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato la rettifica della prescrizione di cui al punto 5 della lettera *(B)* (perimetrazione zona *A* e zona *B*) del piano regolatore generale del comune di Giovinazzo (Bari).

La giunta della regione Puglia con atto n. 3479 del 14 giugno 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato la proposta di variante al piano regolatore generale vigente del comune di Fasano (Brindisi) per le individuazioni di aree territoriali da destinare a strutture ricettive per la terza età.

94A5346

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE - S.p.a.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 settembre 1994 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a. in via Venti Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1995.

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S S AUTOSTRADE

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n 2.448 titoli di L 50 000
» 1.788 titoli di » 500.000
» 1.583 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L 2 599 400 000

2) 7% GARANTITE DALLO STATO S S AUTOSTRADE

Emissione prima

Estrazione a sorte di

n 2.445 titoli di L. 50 000
» 2 388 titoli di » 500 000
» 4 932 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 6.248 250 000,

Emissione seconda

Estrazione a sorte di

n. 900 titoli di L. 100 000
» 1 223 titoli di » 500.000
» 4 307 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 5 008 500 000.

3) 8% GARANTITE DALLO STATO S S AUTOSTRADE

Emissione 1974

Estrazione a sorte di:

n 32 titoli di L. 100.000
» 57 titoli di » 500.000
» 3 138 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L 3 169 700 000,

Emissione seconda 1974

Estrazione a sorte di

n. 27 titoli di L 100.000
» 93 titoli di » 500.000
» 3.488 titoli di » 1 000 000

per il complessivo valore nominale di L. 3 537 200 000;

Emissione 1975

Estrazione a sorte di

n. 28 titoli di L. 100.000
» 77 titoli di » 500.000
» 2.852 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L 2 893 300 000.

4) 9% GARANTITE DALLO STATO S S AUTOSTRADE

Emissione 1975

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 100.000
» 64 titoli di » 500.000
» 711 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 744.800.000,

Emissione seconda 1975

Estrazione a sorte di.

n 42 titoli di L. 100.000
» 82 titoli di » 500.000
» 766 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 811 200 000,

Emissione 1976

Estrazione a sorte di:

n 4 titoli di L. 100.000
» 58 titoli di » 500.000
» 1.465 titoli di » 1 000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.494 400 000

5) 10% GARANTITE DALLO STATO S S AUTOSTRADE

Emissione 1977

Estrazione a sorte di

n. 2 titoli di L. 100.000
» 5 titoli di » 500.000
» 117 titoli di » 1.000 000

per il complessivo valore nominale di L. 119.700.000

Totale generale L. 26.626.450 000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

94A5216

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di agraria

pianificazione ecologica del territorio;

paesaggistica, parchi e giardini.

Facoltà di architettura

progettazione ambientale;

progettazione di grandi strutture.

Facoltà di economia:

diritto pubblico dell'economia.

Facoltà di farmacia:

tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I.

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica.

Facoltà di ingegneria:

progetto di macchine.

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura etiopica;

archivistica.

Facoltà di magistero:

letteratura teatrale inglese.

Facoltà di medicina e chirurgia:

biologia generale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

algebra;

istituzioni di geometria superiore;

zoologia.

Facoltà di scienze politiche:

scienze dell'amministrazione;

economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

94A5217

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Firenze sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

entomologia agraria;

matematica.

Facoltà di ingegneria:

architettura e composizione architettonica;

tecnologie speciali.

Facoltà di lettere e filosofia:

geografia;

storia dell'architettura e urbanistica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

laboratorio di paleontologia.

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il trasferimento avverrà subordinatamente alla disponibilità di fondi.

94A5218

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65. 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottoelencata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di psicologia:

tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della rispettiva facoltà dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5347

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

semiotica del testo;

sociologia dei processi culturali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5348

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il seguente posto di ruolo di seconda fascia alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

grammatica greca e latina.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il provvedimento di trasferimento è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria.

94A5349

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1994)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 52, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «n. A.I.C. 028801025 (in base 10) 0VG*X*01 (in base 32)», si legga: «n. A.I.C. 028801025 (in base 10) 0VG*Y*01 (in base 32)».

94A5370

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL ARENGARIO S R L
Via Mapelli 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli 34

◇ **S BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETA CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189